

**PROVVEDIMENTO N. 2696 DEL 27 APRILE 2009 RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL REGOLAMENTO N. 21 DEL 28 MARZO 2008 CONCERNENTE I PRINCIPI ATTUARIALI E LE REGOLE APPLICATIVE PER LA DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE E DELLE RISERVE TECNICHE DEI RAMI VITA DI CUI AGLI ARTICOLI 32, 33 E 36 DEL DECRETO LEGISLATIVO 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 – CODICE DELLE ASSICURAZIONI PRIVATE.**

### **Esiti della pubblica consultazione**

Si è conclusa la procedura di pubblica consultazione relativa allo schema di Provvedimento recante modifiche ed integrazioni al Regolamento n. 21 in materia di riserve tecniche dei rami vita, che dà attuazione alla disciplina particolare sui tassi di rendimento massimi garantibili dalle imprese di assicurazione a favore di forme pensionistiche complementari.

Sul documento sono pervenute osservazioni da parte di 3 soggetti:

- ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici);
- Assofondipensione (Associazione dei Fondi Pensione Negoziali);
- Consiglio Nazionale degli Attuari.

I commenti ricevuti, visionabili cliccando sul nome di ciascun soggetto, sono riassunti nel seguito riportando, per ciascuno di essi, le valutazioni e le conseguenti determinazioni dell'Autorità.

Contestualmente viene pubblicato il testo definitivo del Provvedimento n. 2696 del 27 aprile 2009, integrato con le modifiche conseguenti alle osservazioni formulate, laddove condivise.

### **OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE**

L'ANIA chiede di chiarire se possa essere indicata nelle condizioni contrattuali una misura di rivalutazione garantita pari a quella del TFR, senza che sia quantificato specificamente "ex ante" alcun tasso ovvero possa essere espressa in funzione di un tasso di rendimento "variabile". Inoltre l'Associazione chiede se il tasso di rendimento garantibile debba intendersi al lordo o al netto di imposte e commissioni, se la garanzia di cui all'art.2120 del codice civile possa essere realizzata anche secondo la forma tecnico-contabile della gestione assicurativa separata, se le imprese possano stabilire nell'informativa pre-contrattuale che al termine del periodo di garanzia comunicheranno all'aderente se si avvarranno o meno della deroga di cui al nuovo articolo 20 comma 1.

Infine l'ANIA chiede di confermare se il tasso massimo garantibile debba essere determinato troncando il tasso ottenuto in base ai valori pubblicati dall'ISTAT, con troncamento a due cifre decimali.

Si precisa che, come principio di carattere generale, la normativa vigente già consente di adottare tassi di interesse garantiti variabili secondo meccanismi predefiniti, purché questi siano stabiliti nelle condizioni contrattuali. Pertanto la disciplina sulla misura massima di rivalutazione non introduce elementi innovativi in tal senso.

Il tasso di rendimento massimo garantibile individuato dal Provvedimento è da intendersi al lordo di imposte. E' peraltro possibile che il livello di garanzia massima, così come definita dal provvedimento, sia prestata al netto delle commissioni.

Si ritiene peraltro possibile il ricorso alla forma tecnico-contabile della gestione separata, a condizione che vengano rispettati i criteri stabiliti dal Provvedimento.

In merito a quanto richiesto sull'informativa pre-contrattuale, tenuto conto delle competenze attribuite alla COVIP in materia, si rimanda alle indicazioni fornite dalla Commissione su tali aspetti.

Per quanto concerne il monitoraggio del livello del tasso massimo garantibile, l'Autorità procederà utilizzando i parametri individuati dall'art. 2120 c.c., considerando 6 cifre decimali sul tasso di rivalutazione, espresso in termini percentuali. Per la determinazione delle prestazioni assicurate il ricorso ad eventuali troncamenti del tasso di rivalutazione, nel rispetto del livello massimo, è lasciato alla contrattazione tra le parti.

## OSSERVAZIONI SU SPECIFICI ARTICOLI

### **Art. 1 (Modifiche all'articolo 2 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008)**

L'ANIA osserva che il comma 1 introduce la definizione di "fondi pensione", includendo anche le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n. 421 del 23 ottobre 1992. Al riguardo viene evidenziato che la rubrica dell'articolo 2, che introduce il nuovo articolo 20 del Regolamento n. 21, fa riferimento ai contratti di ramo VI e PIP; sembrerebbe pertanto non chiara l'applicazione alla predetta tipologia di fondi delle deroghe al tasso massimo garantibile.

L'ambito di applicazione delle deroghe al tasso massimo garantibile, come disposto al comma 1 del nuovo articolo 20 del Regolamento n. 21, fa riferimento ai fondi pensione e ai piani individuali pensionistici, ricomprendendo, sulla base della definizione introdotta all'art. 2, lett. i bis), del Regolamento n. 21, anche le forme pensionistiche complementari istituite alla data di entrata in vigore della legge n.421 del 23 ottobre 1992. Per maggior chiarezza la rubrica del nuovo articolo 20 è stata riformulata in "Disposizioni particolari per i fondi pensione e per i PIP".

### **Art. 2 (Modifiche all'articolo 20 del Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008)**

Assofondipensione chiede di chiarire se le norme recate dall'articolo troveranno applicazione esclusivamente in relazione alle convenzioni di gestione stipulate successivamente all'entrata in vigore del Provvedimento in consultazione.

Si conferma l'interpretazione della norma.

Il Consiglio Nazionale degli attuari chiede di confermare se la corretta applicazione della norma in ordine al rendimento garantito si riferisca ai valori assunti dal tasso di rivalutazione individuato dall'articolo 2120 del codice civile nel corso della durata contrattuale.

Si conferma che il rendimento massimo che le imprese possono garantire nel corso della durata contrattuale è una misura variabile compatibilmente con i valori assunti dal tasso di rivalutazione del TFR, individuato ai sensi del codice civile.

### Comma 1

Il Consiglio Nazionale degli Attuari ritiene che per i PIP di ramo I, per i quali risulti prevista la costituzione di una gestione separata “dedicata”, in considerazione della peculiarità degli attivi e della strategia finanziaria per la garanzia di rendimento, sia possibile, ai fini del calcolo della riserva aggiuntiva per rischio di tasso di interesse garantito, non applicare l'abbattimento di un quinto ai tassi di rendimento prevedibili, estendendo la disciplina di cui all'articolo 48, comma 3, del Regolamento n. 21.

Proposta non accolta. L'articolo 48, comma 3, del Regolamento n. 21 trova applicazione esclusivamente con riferimento ai contratti con specifica provvista di attivi ed ai contratti stipulati anteriormente al 19 maggio 1995. Peraltro le misure di prudenzialità per il calcolo della riserva aggiuntiva previste dalle norme regolamentari assumono maggior rilevanza nella fattispecie in argomento, atteso che le deroghe possono comportare tassi garantiti superiori a quelli massimi previsti dalla disciplina generale applicabile ai contratti di assicurazione.

### Comma 1 e 2

L'ANIA chiede se sia possibile interpretare le disposizioni in modo estensivo, prevedendo la possibilità di garantire tassi massimi pari ai tassi di rivalutazione individuati ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile, anche in relazione ai contributi diversi dalle quote di TFR. Ciò viene motivato dal fatto che nelle linee garantite dalle forme pensionistiche complementari attualmente non confluisce solo il TFR ma anche il contributo afferente al singolo iscritto (lavoratore e contributo aziendale).

Analoghe considerazioni sono state espresse da Assofondipensione in relazione agli attuali assetti di numerose linee garantite istituite dai fondi pensione negoziali. L'Associazione evidenzia che il trattamento differenziato per le quote del TFR rispetto agli altri versamenti implicherebbe un aggravio di oneri sul versante della comunicazione e dell'informazione nei confronti degli iscritti. Sul punto Assofondipensione fa presente come la natura unitaria della posizione di previdenza complementare emerga anche in altri istituti dell'ordinamento di settore (ad esempio il Fondo di Garanzia della posizione previdenziale complementare istituito presso l'INPS).

Proposta accolta. Tenuto conto della rilevanza del nuovo intervento di regolazione, sono stati operati degli approfondimenti con la COVIP al fine di valutare l'impatto della norma sia sugli aspetti organizzativi delle forme pensionistiche complementari che sulla struttura del mercato previdenziale e la tutela degli aderenti. Su tale ultimo aspetto sono state valutate le caratteristiche degli schemi di convenzione dei fondi pensione negoziali con garanzia, nonché la composizione dei flussi contributivi, distinti tra TFR e contributi a carico dei lavoratori e datori di lavoro.

Considerato che le disposizioni introducono una deroga alla disciplina generale in materia di tassi massimi garantibili previsti per tutti gli altri contratti di assicurazione, le esigenze del funzionamento del mercato della previdenza complementare sono state tuttavia compendiate con la tutela della stabilità e solvibilità dei soggetti vigilati mediante la riduzione dell'orizzonte temporale della garanzia di rendimento da cinque a tre anni.

Sono stati pertanto riformulati i commi 1 e 2 dell'articolo 20 del Regolamento 21.

## Comma 2

L'ANIA chiede di precisare se il tasso garantito debba dipendere dalla data di versamento della quota di TFR, e quindi essere calcolato in base ai rendimenti mensili effettivamente maturati a scadenza del periodo di garanzia, o se sia possibile individuare un tasso anche con altra data convenzionale.

L'Associazione chiede inoltre di confermare che la garanzia di rendimento, definita contrattualmente per un periodo non superiore a quello massimo previsto dal Provvedimento, si applichi solo ai versamenti effettuati nell'ambito di tale intervallo temporale, trascorso il quale la revisione dei tassi garantiti ha effetto anche sui versamenti passati.

Le osservazioni non richiedono modifiche al testo. Le modalità ed i meccanismi di riconoscimento dei tassi garantiti sulle quote del TFR conferito (ed in generale di tutti i flussi contributivi), pur nel rispetto della nuova disciplina sui limiti massimi resa compatibile con i tassi di rivalutazione individuati ai sensi dell'articolo 2120 c.c., sono lasciati alla contrattazione delle parti.

Si chiarisce che, qualora trascorso l'intervallo temporale definito contrattualmente per la prestazione della garanzia, l'impresa proceda ad una revisione dei tassi garantiti, questa avrà effetto sui versamenti successivi nonché sulle somme maturate sino a quel momento.

## Comma 3

L'ANIA chiede di chiarire la compatibilità del vincolo previsto dalla norma, secondo cui la misura di rivalutazione garantita non può essere più elevata dei rendimenti degli attivi a copertura delle riserve tecniche, rispetto a tassi garantiti variabili la cui misura sarà determinabile in maniera effettiva e puntuale solo a posteriori.

Assofondipensione osserva che la norma sembrerebbe ancorare l'effettiva misura di rivalutazione garantita dalla compagnia anche ad una valutazione *ex post* del rendimento degli attivi posti a copertura delle riserve tecniche e che ciò non risulterebbe coerente con l'impegno a garantire un determinato rendimento finanziario alla scadenza del periodo di riferimento ed al realizzarsi di determinati eventi, assunto *ex ante* dall'impresa di assicurazione. Chiede pertanto di chiarire la portata della norma, fermo restando che gli impegni assunti dalle imprese di assicurazione nei confronti degli iscritti ai fondi pensione negoziali, questi non possano in alcun caso essere successivamente messi in discussione.

La norma, avente come riferimento di carattere generale l'art. 33, comma 5, del Codice delle assicurazioni dispone che la misura di rivalutazione garantita non può essere più elevata del rendimento degli attivi a copertura delle riserve tecniche, tenendo conto di margini prudenziali. Il rendimento deve essere definito *a priori* sulla base di analisi prospettiche, effettuate *ex-ante*, nell'ambito della strategia finanziaria che l'impresa intende adottare. Tali valutazioni devono essere effettuate in coerenza con la durata media degli impegni e con i flussi delle somme conferite e delle prestazioni attese, nonché con le condizioni del mercato finanziario, attuali e prospettive.

Nel corso del periodo di vigenza delle garanzie, che come detto sono definite *a priori*, l'impresa dovrà verificare la redditività degli attivi a copertura rispetto alle garanzie prestate nonché valutare l'esigenza di costituire riserve aggiuntive per far fronte agli impegni assunti nei confronti degli iscritti.

### **Art. 3 (Integrazioni al Regolamento ISVAP n. 21 del 28 marzo 2008)**

#### **Comma 3**

L'ANIA, con riferimento alla relazione sulle strategie finanziarie per la garanzia di rendimento, chiede, tenuto conto dell'articolazione del relativo contenuto, di estendere il termine di quindici giorni per la relativa trasmissione all'ISVAP ad almeno trenta giorni a decorrere dalla sottoscrizione della convenzione o dal rilascio della garanzia da parte del fondo pensione aperto o del piano individuale pensionistico.

Proposta non accolta. Considerato che le strategie finanziarie per la replicazione della garanzia nonché tutti gli elementi e le ipotesi poste alla base della sostenibilità della stessa devono essere definiti e valutati preventivamente alla sottoscrizione della convenzione o al rilascio della garanzia da parte del fondo pensione aperto o del piano individuale pensionistico, si ritiene che il termine fissato dalla norma sia adeguato.